DISPOSIZIONI DI ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 2008/98/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO DEL 19 NOVEMBRE 2008 RELATIVA AI RIFIUTI E CHE ABROGA ALCUNE DIRETTIVE

Art. 24

Modifiche all'articolo 211 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152

All'articolo 211 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 4 la parola: "Ministro" e' sostituita dalla seguente: "Ministero";

b) al comma 5 le parole: "all'Albo di cui all'articolo 212, comma 1," sono sostituite dalle seguenti: "all'ISPRA" e le parole: "212, comma 23," sono sostituite dalle seguenti: "208, comma 16".

c) dopo il comma 5, e' aggiunto il seguente: "5-bis. La comunicazione dei dati di cui al comma 5 deve avvenire senza nuovi e maggiori oneri a carico della finanza pubblica tra i sistemi informativi regionali esistenti, e il Catasto telematico secondo standard condivisi.".

Versione in vigore dal 25 dicembre 2010, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Disposizioni di attuazione della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008 relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive
Estremi	Decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 10 dicembre 2010

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 23 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/decreto-legislativo-205-2010/art-24-modifiche-all-articolo-211-del-decreto-legislativo-3-aprile-2006-n-152

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it